ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CLEMENTINA PERONE – CARLO LEVI"
Via Brigata Regina, 27- 70123 B A R I
tel. 080/5277628 - fax. 080/5276577 - Cod. Fisc. 93423230726 – Codice Univoco UFMNC5
Email: BAIC81900R@ISTRUZIONE.IT – PEC: BAIC81900R@PEC.ISTRUZIONE.IT –
sito: www.comprensivoperonelevi.edu.it

Circolare n. 87

Bari, 17 dicembre 2025

Al personale docente
Agli alunni
Alle famiglie
Alla DSGA

OGGETTO: Regolamento per le deroghe sulla validità dell'anno scolastico

La frequenza delle lezioni è indispensabile per lo svolgimento efficace del percorso scolastico: l'alunno che si assenta da scuola perde frammenti di spiegazioni e di attività importanti per la costruzione del suo sapere e delle sue competenze.
I genitori hanno l'obbligo di garantire l'istruzione per i propri figli e la loro frequenza a scuola in modo costante ed efficace.
La validità dell'anno scolastico è garantita dalla frequenza da parte dell'alunno per almeno ¾ del monte orario annuale.
Ogni istituzione scolastica può adottare un Regolamento che disciplina le deroghe a tale monte orario.
Si trasmette, pertanto, il Regolamento approvato dagli Organi Collegiali del nostro istituto.

Regolamento per le deroghe sulla validità dell'anno scolastico

L'Istituto Comprensivo "C. Perone – C. Levi"

VISTO il D. Lgs. 59/2004 che all'art. 11, comma 1, recita: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite";

VISTO il D.P.R. 122/2009 che all'articolo 2 comma 10 recita: "10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate."

VISTA la C.M MIUR n. 20 del 4/03/2011 che fornisce chiarimenti in materia

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali;

ADOTTA

il seguente Regolamento per le deroghe sulla validità dell'anno scolastico.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CLEMENTINA PERONE – CARLO LEVI"
Via Brigata Regina, 27- 70123 B A R I
tel. 080/5277628 - fax. 080/5276577 - Cod. Fisc. 93423230726 – Codice Univoco UFMNC5
Email: BAIC81900R@ISTRUZIONE.IT – PEC: BAIC81900R@PEC.ISTRUZIONE.IT –
sito: www.comprensivoperonelevi.edu.it

Art. 1

Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Art. 2

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Art. 3

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze valutate come descritto. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 4, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del I ciclo.

Simulazione sul monte ore annuali di 30 ore settimanali X 33 settimane =

990 ore annuali

- ¾ % di 990 = 743 ore totali necessarie per essere scrutinati
- 743 - 33 = 710 ore non avvalentesi insegnamento RC, la soglia da non superare fatte salve le deroghe.

Art. 4

Sono computate come ore di assenza rispetto il numero delle ore giornaliere effettive:

1. entrata in ritardo alla seconda ora di lezione;
2. uscita in anticipo;
3. assenze per malattia;
4. assenze per motivi familiari;
5. astensione dalle lezioni;
6. non frequenza in caso di non partecipazione a uscite didattiche, a visite guidate o viaggi d'istruzione;

Art. 5

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe);
- la partecipazione ad attività di orientamento;
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi;
- entrate posticipate o uscite anticipate causate dalla flessibilità oraria

Art. 6

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 1 1 DPR 22.06.2009).

La didattica a distanza viene attivata in presenza di gravi patologie (certificazioni mediche pari almeno a 15 gg). Essa permette di garantire in assoluto il diritto all'educazione e all'istruzione dell'alunno homebound, offrire le migliori risorse possibili e raggiungere tutti gli studenti, nessuno escluso, valorizzando anche il team digitale della nostra scuola.

Art. 7

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro i due giorni successivi. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata), effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

 assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;

 assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e I 'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

 motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);

 entrate posticipate o uscite anticipate per:

- terapie continuative per gravi patologie;
- analisi e visite specialistiche;
- attività culturali che vedono l'allievo attore o relatore opportunamente documentato;
- entrate ed uscite variate rispetto all'orario per disposizione del Dirigente.

Art. 8

I casi eccezionali non contemplati dal presente regolamento saranno oggetto di valutazione nel Consigli di Classe.

Art. 9

Tutte le giustificazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata), effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Il presente Regolamento è stato

approvato dal Collegio dei docenti con **Delibera n. 45 del 14.05.2025**
approvato dal Consiglio di Istituto con **Delibera n.62 del 22.10.2025**

Il Dirigente scolastico
Donida Lopomo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93